



P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 Fax 07

Mail: <u>comunemontasola@libero.it</u> - Codice :

1301 F1490575

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE NEL CENTRO STORICO DI MONTASOLA

L'anno DuemilaTREDICI, il giorno tre del mese di luglio nella sede comunale di Montasola

TRA

Il Comune di Montasola rappresentato dalla Sig.ra Bartolini Flora-, che agisce esclusivamente in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Montasola P.IVA 00111190575

E

BATTISTA Simona, nata a Roma il 03.07.1972, residente a Montasola C.F. BTTSMN72L43H501G

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1


Il presente contratto disciplina l'affidamento in locazione del locale di proprietà comunale denominato "Centro di intrattenimento socio culturale" ubicato in via dell'Arco Scuro e distinto al foglio 2 particella n.47 sub n.11 del catasto urbano;

ART. 2

Il locale è già predisposto anche per l'attività di Bar

La struttura è attualmente dotata di:

- n.1 modulo con piano di appoggio per macchina del caffè(non fornita);
- n.1 cassetto contenitore fondi;
- n.1 vano servizio;
- n.1 modulo angoliera con lavello completo di rubinetto;
- n.1 vano pattumiera;
- n.1 modulo top appoggio servizio di mescita;
- n.1 vano predisposto per incasso lavastoviglie(non fornita);
- n.1 frigorifero ad incasso;
- n.1 vano sportelli e cassetto chiuso con chiave(cassa);
- n.2 mensoloni per appoggio bottiglie e bicchieri;
- n.1 mobile alto a mensola per esposizione prodotti;
- n.1bancone mescita;
- n.1 mensolone d'appoggio fisso a parete;
- n.2 sqabelli alti;
- n.3 finti travetti in legno;



- n.3 panche in legno massello scuro disposte su tre pareti;
- n.3 sedie in leano:
- n.1 mensolone per vano a muro parete lunga

ART. 3

L'esercizio dell'attività di Bar dovrà essere subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni. lice comunque denominate necessarie per l'esercizio di tale attività.

ART. 4

La durata della locazione è di anni uno, rinnovabile con atto espresso, a decorrere dalla stipulo, del contratto.

ART. 5

Il canone di locazione è di €.100,00 mensili, da versarsi entro il cinque di ogni mese.

ART. 6

Il locatario si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabili verso terzi, collaboratori e dipendenti insorgenti in relazione all'esercizio dell'attività e l'uso del b concesso.

1 ART. 7

Il locatario nell'esercizio della sua attività, nella eventualità di assunzione di dipendenti collaboratori, dovrà rispettare tutte le norme in tema di contributi e ogni altro adempimento previ dalle leggi applicabili.

ART. 8

Il locatario si impegna a rispettare ogni norma vigente e che dovrà vigere in relazione all'eserci commerciale di Bar.

ART. 9

Il Comune locatore, si impegna ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese e gli interventi di manutenzione ordinaria e quelle comunque connesse all'espletamento dell'attività di Bar, saranno a carico del locatario.

ART, 10

Per una migliore definizione degli obblighi, rispettivamente del Comune locatore e del locatario, relativi a manutenzione o riparazione, le parti si rimettono a quanto previsto dal c.c. in materia di locazione dei beni produttivi. Il locatario è tenuto a dare tempestiva informazione al Comune locatore di tutte le riparazioni o interventi manutentivi straordinari che a suo avviso si rendano necessari.

ART. 11

In caso di urgenza il concessionario può procedere esso stesso ed in nome proprio, previa autorizzazione del Comune, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del Comune.

ART. 12

affermato all'art 11 il locatario presenterà all'uopo apposita richiesta con la

II cor gli ef E' pi

Per

amn

me rap rist da



- a consentire l'aggregazione sociale ,a consentire l'accesso a chiunque interessato ,a predisporre il locale di attività di gioco da tavolo,a dotare il locale di televisioni con visione di partite nazionali o mondiali di calcio;
- al pagamento delle bollette relative alla fornitura di energia elettrica, al riscaldamento, all'impianto di condizionamento e alla fornitura dell'acqua potabile;
- alla voltura delle utenze;
- è vietato espressamente il fumo;
- a garantire la perfetta pulizia e l'igiene dei locali, nonché dell'arredo;
- A rispettare l'orario di apertura e di chiusura così come comunicati al Comune;
- Ad adibire personale qualificato e titolato allo svolgimento della attività

ART.14

Il concessionario è responsabile della perdita e del deterioramento del bene locato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal c.c.-

E' pure responsabile dei danni da terzi che egli abbia comunque ammesso(utenti,dipendenti,collaboratori) all'uso del bene.

ART.15

Per gravi inadempienze commesse dal concessionario, nonché per il mancato pagamento per tre mensilità, il Comune di Montasola, previa contestazione degli addebiti,avrà diritto di risolvere il rapporto contrattuale come pure nel caso di fallimento del medesimo. Costituisce clausola risolutiva espressa il mancato inizio della attività a norma di legge entro il quindicesimo gion dalla stipula del contratto.

ART. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico del locatario.

ART. 17

Il contratto di locazione verrà registrato a carico della parte locataria

ART. 18

I contraenti danno atto che, prima della stipula del contratto la parte affidataria ha prodotto deposito cauzionale pari ad €.100,00 e le restanti €.200,00 verranno corrisposte in n. mensili, (pari a tre mensilità) a garanzia del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Montasola

-BARTOLINI Flora

Per espressa accettazione dell'art.15

Per il Comune di Montasola

BARTOLINI Flora-

or Pin Ron

e 13 del presente contratto

तुन्।ह 16

II Contraente-

TISTA Simona-

con la

rio, a di

lici

(Qua

ilide

el bi

enti 🐧

revi

erci

le to